V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

Invito a manifestare interesse per un posto di membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare

(2021/C 118/05)

Si sollecitano candidature per uno dei 14 posti di membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ([1]). L'Autorità ha sede a Parma, in Italia.

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare

Sull'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) si fonda il sistema di valutazione dei rischi per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi proprio dell'Unione europea. L'Autorità è stata istituita per assicurare consulenza e sostegno scientifici all'attività legislativa e alle politiche dell'Unione in tutti i settori che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, nonché in tutte le questioni strettamente connesse alla salute e al benessere degli animali e alla salute dei vegetali. Essa fornisce informazioni indipendenti su questi argomenti e comunicazioni in merito ai rischi. Tra i suoi compiti vi è anche la consulenza scientifica in molti settori della legislazione in materia di alimenti e mangimi e nei casi previsti dalla normativa dell'Unione, comprese le nuove tecnologie alimentari come gli OGM. È ampiamente riconosciuto che l'Autorità costituisce il punto di riferimento grazie alla sua indipendenza, alla qualità scientifica dei pareri e delle informazioni fornite al pubblico, alla trasparenza delle procedure e alla diligenza con cui assolve le sue funzioni. Oltre ad avere un proprio personale specializzato, l'Autorità si avvale del sostegno di reti di organizzazioni competenti nell'UE.

Quadro giuridico

A norma dell'articolo 25 del regolamento citato, «i membri del consiglio di amministrazione sono nominati in modo da garantire i più alti livelli di competenza, una vasta gamma di pertinenti conoscenze specialistiche e, coerentemente con tali caratteristiche, la distribuzione geografica più ampia possibile nell'ambito dell'Unione». Inoltre, quattro membri del consiglio di amministrazione «devono avere esperienza in associazioni che rappresentano i consumatori e altri raggruppamenti con interessi nella catena alimentare».

Il considerando 40 del regolamento dispone poi: «È altresì indispensabile la collaborazione con gli Stati membri» e nel considerando 41 si legge che:

> «il consiglio di amministrazione dovrebbe essere nominato in modo da garantire i più alti livelli di competenza, una vasta gamma di pertinenti conoscenze specialistiche, ad esempio in materia di gestione e di amministrazione pubblica, e la distribuzione geografica più ampia possibile all'interno dell'Unione. Questo dovrebbe essere agevolato mediante una rotazione dei vari paesi d'origine dei membri del consiglio di amministrazione senza che sia riservato alcun posto ai cittadini di uno Stato membro specifico.»

([1]) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

Ruolo e funzionamento del consiglio di amministrazione

I compiti del consiglio di amministrazione prevedono in particolare:

— il controllo generale dell'operato dell'Autorità, onde garantire che essa svolga la sua funzione ed esegua i compiti che le sono stati assegnati in conformità del suo mandato e aderendo ai principi dell'indipendenza e della trasparenza;

— la nomina del direttore esecutivo in base a un elenco di candidati stilato dalla Commissione e, se del caso, la sua revoca;

— la nomina dei membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici incaricati di formulare i pareri scientifici dell'Autorità;

— l'adozione sia dei programmi di lavoro annuali e pluriennali dell'Autorità che della relazione generale sulle attività annuali;

— l'adozione del bilancio dell'Autorità per l'esercizio successivo e dei conti annuali dell'esercizio precedente;

— l'adozione del regolamento interno e del regolamento finanziario dell'Autorità.

Il consiglio di amministrazione opera tramite riunioni pubbliche, sedute riservate e per corrispondenza. La lingua dei documenti EFSA, della corrispondenza del consiglio di amministrazione e delle sedute riservate è l'inglese. Il consiglio di amministrazione si riunisce da quattro a sei volte l'anno, principalmente a Parma.

Composizione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da 14 membri e da un rappresentante della Commissione, come stabilito all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002. Quattro membri devono avere esperienza in associazioni che rappresentano i consumatori e altri raggruppamenti con interessi nella catena alimentare.

L'attuale composizione del consiglio di amministrazione è consultabile sul sito dell'EFSA https://www.efsa.europa.eu/it/people/mbmembers.

Il mandato di un membro dell'attuale consiglio di amministrazione scade il 30 giugno 2021, in conformità alla decisione 2018/C 230/02 del Consiglio ([2]).

Il regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 2065/2003, (CE) n. 1935/2004, (CE) n. 1331/2008, (CE) n. 1107/2009, (UE) 2015/2283 e la direttiva 2001/18/CE ([3]), che modifica tra l'altro il regolamento (CE) n. 178/2002, ha inoltre introdotto nuove disposizioni sulla composizione del consiglio di amministrazione dell'EFSA. Ai sensi del regolamento (UE) 2019/1381 ([4]), il mandato dell'intero consiglio di amministrazione dell'EFSA scadrà il 30 giugno 2022. Il 1º luglio 2022 entrerà in carica un nuovo consiglio di amministrazione, che sarà composto in base alle nuove disposizioni.

Di conseguenza, la partenza del membro il cui mandato scade il 30 giugno 2021 creerà un posto vacante da occupare per il periodo dal 1º luglio 2021 al 30 giugno 2022.

Inoltre, poiché tale membro è in possesso di esperienza in associazioni che rappresentano i consumatori o altri raggruppamenti con interessi nella catena alimentare, chi lo sostituisce deve altresì disporre di tale esperienza. Saranno pertanto prese in considerazione solo le candidature presentate da candidati con esperienza confermata in associazioni che rappresentano i consumatori o altri raggruppamenti con interessi nella catena alimentare.

Qualifiche richieste per il posto e criteri di selezione

I membri del consiglio di amministrazione devono garantire i più alti livelli di competenza, possedere una vasta gamma di conoscenze specialistiche pertinenti e impegnarsi a operare in modo indipendente.

Per accedere alla selezione, i candidati devono essere cittadini di uno Stato membro dell'UE e dimostrare:

1. di aver maturato, in uno o più dei cinque ambiti di competenza sottoindicati, un minimo di 15 anni di esperienza di cui almeno cinque a livello dirigenziale:

 — fornitura di consulenza scientifica indipendente e assistenza scientifica e tecnica per la preparazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea in tutti i campi che hanno un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi;

([2]) GU C 230 del 2.7.2018, pag. 2.
([3]) GU L 231 del 6.9.2019, pag. 1.
([4]) Articolo 10, paragrafo 2.

— gestione e pubblica amministrazione (compresi risorse umane e aspetti giuridici e finanziari);

— elaborazione di politiche che garantiscano integrità, indipendenza, trasparenza, pratiche etiche e consulenze di elevata qualità scientifica, nonché affidabilità nei confronti delle parti interessate;

— comunicazione e informazione efficaci al pubblico sui lavori scientifici;

— garanzia della necessaria coerenza tra: le funzioni di valutazione del rischio, gestione del rischio e comunicazione del rischio;

2. di aver lavorato per almeno cinque anni in settori connessi con la sicurezza degli alimenti e dei mangimi o in altri campi attinenti alla funzione dell'Autorità, in particolare nei settori della salute e del benessere degli animali, della tutela dell'ambiente, della salute dei vegetali e dell'alimentazione;

3. la propria capacità di operare in un ambiente plurilingue, multiculturale e multidisciplinare;

4. il proprio impegno ad agire in modo indipendente:

 sono tenuti a rispettare norme rigorose di condotta etica, ad agire con onestà, indipendenza, imparzialità, discrezione, senza tener conto dei propri interessi personali, e ad evitare qualsiasi situazione che possa dar luogo a un conflitto d'interessi personale;

5. di avere esperienza in associazioni che rappresentano i consumatori e altri raggruppamenti con interessi nella catena alimentare.

Per la valutazione dei candidati, che avverrà per merito comparativo e in base al loro impegno ad agire in modo indipendente, saranno applicati i seguenti criteri:

— conoscenze e capacità di contribuire in modo efficace a uno o più degli ambiti di competenza sopraindicati;

— conoscenze nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi o altri campi attinenti alla funzione dell'Autorità;

— capacità di operare in un ambiente plurilingue, multiculturale e multidisciplinare.

L'elenco breve dei candidati sarà esaminato tenendo presenti anche le seguenti prescrizioni per la composizione del consiglio:

— un buon equilibrio complessivo fra le competenze dei membri del consiglio di amministrazione;

— la distribuzione geografica più ampia possibile basata sulla rotazione delle diverse nazionalità dei membri del consiglio di amministrazione.

Saranno inoltre prese in considerazione solo le candidature presentate da candidati con esperienza in associazioni che rappresentano i consumatori o altri raggruppamenti con interessi nella catena alimentare. I candidati devono documentare l'esperienza da essi dichiarata. La documentazione deve comprendere informazioni dettagliate circa l'esperienza in associazioni che rappresentano i consumatori o altri raggruppamenti con interessi nella catena alimentare. Alla domanda deve essere allegata una lettera di referenze dell'associazione in questione.

I candidati possono presentare una sola domanda.

I candidati devono compilare un modulo di candidatura online e un modulo di dichiarazione di interessi con i quali assumono specifici impegni e rendono dichiarazioni sull'onore.

Il modulo di dichiarazione di interessi ha lo scopo di dimostrare la capacità del candidato di esercitare la funzione di membro del consiglio di amministrazione dell'EFSA in linea con quanto prevede il regolamento interno dell'EFSA sull'indipendenza (https://www.efsa.europa.eu/it/howwework/independentscience) e con il codice di condotta del consiglio di amministrazione dell'EFSA (Code of Conduct of the EFSA Management Board). Queste norme prescrivono che i membri del consiglio si astengano dal partecipare a qualsiasi attività che possa dar luogo a un conflitto di interessi o rischi di creare nel pubblico la percezione dell'esistenza di un conflitto di interessi.

Una volta nominati dal Consiglio, i membri dovranno presentare ogni anno una dichiarazione di interessi scritta e dichiarare a ciascuna riunione del consiglio di amministrazione eventuali interessi che potrebbero essere considerati pregiudizievoli per la loro indipendenza in relazione ai punti dell'ordine del giorno della riunione.

Partecipazione alle riunioni del consiglio/Rimborsi e indennità

Ai membri è chiesto di impegnarsi a partecipare assiduamente alle riunioni del consiglio di amministrazione. Nel modulo di candidatura essi devono confermare la propria disponibilità a partecipare attivamente al consiglio di amministrazione. Sono previste dalle quattro alle sei riunioni l'anno. I membri del consiglio non sono retribuiti, ma hanno diritto al rimborso delle normali spese di viaggio e a un'indennità giornaliera, in conformità alle regole di applicazione adottate dall'EFSA. Fatta salva la possibilità di modificare le regole applicabili nel corso del mandato, le spese di alloggio sono pagate direttamente dall'EFSA. I membri del consiglio di amministrazione hanno inoltre diritto a un'indennità di 450 EUR per ogni giorno intero di partecipazione alle riunioni per coprire altri costi derivanti dal loro contributo e partecipazione ai lavori del consiglio. Per una riunione di mezza giornata o una partecipazione di mezza giornata è corrisposta metà dell'indennità.

Nomina e mandato

Ad eccezione del rappresentante della Commissione, nominato dalla Commissione stessa, i membri del consiglio di amministrazione sono nominati dal Consiglio, in consultazione con il Parlamento europeo, tra i nominativi dell'elenco compilato dalla Commissione sulla base del presente invito a manifestare interesse.

Come accennato in precedenza, il mandato del candidato nominato tramite la presente procedura scadrà il 30 giugno 2022, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1381.

Si informano i candidati che l'elenco della Commissione sarà reso pubblico e che hanno il diritto di opporsi alla pubblicazione del proprio nome contattando la Commissione all'indirizzo indicato nell'informativa sulla privacy relativa al presente invito (vedasi anche la seguente sezione intitolata «Protezione dei dati personali»). L'esercizio di questo diritto non pregiudica la candidatura.

Pari opportunità

Si avrà particolare cura di evitare qualsiasi forma di discriminazione e le candidature femminili sono incoraggiate.

Procedura di candidatura e termine di presentazione

Le candidature devono rispettare le prescrizioni specificate di seguito; in caso contrario non saranno prese in considerazione.

1) Gli interessati sono invitati a candidarsi tramite il sistema online all'indirizzo https://ec.europa.eu/food/efsa/management-board_en.

 Alla candidatura online devono essere acclusi tre allegati:

 a) il modulo di dichiarazione di interessi disponibile all'indirizzo seguente, provvisto di firma autografa: https://ec.europa.eu/food/efsa/management-board_en,

 b) un CV dettagliato,

 c) una lettera di referenze di associazioni che rappresentano i consumatori o altri raggruppamenti con interessi nella catena alimentare.

2) In seguito alla corretta presentazione della candidatura online, il sistema genererà un numero di registrazione. La mancata generazione di un numero di registrazione significa che la candidatura non è stata registrata.

 In caso di problemi tecnici si prega di inviare un messaggio di posta elettronica all'indirizzo SANTE-CALL-AGENCIES@ec.europa.eu. Non è possibile seguire online lo stato di avanzamento della candidatura.

3) Il modulo di candidatura, il modulo di dichiarazione di interessi, il CV e tutti i documenti giustificativi devono essere scritti in una lingua ufficiale dell'Unione europea. È gradita, sebbene non obbligatoria, la presentazione di una sintesi dell'esperienza del candidato e di altre informazioni pertinenti in inglese, in modo da agevolare la procedura di selezione. I documenti giustificativi dovranno essere inviati successivamente, su richiesta.

4) In caso si desideri presentare la candidatura in una lingua ufficiale dell'Unione europea diversa dall'inglese, è possibile compilare la domanda in tale lingua o contattare la segreteria per posta elettronica a SANTE-CALL-AGENCIES@ec.europa.eu e richiedere un modulo di candidatura nella lingua scelta. Si riceverà un modulo di domanda in formato Word.

5) Tutte le manifestazioni di interesse saranno trattate nel rispetto della riservatezza.

6) Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato alle **12:00 (ora di Bruxelles) del 7 maggio 2021**.

7) La candidatura deve essere completa e il termine deve essere rispettato. Si raccomanda vivamente ai candidati di non attendere gli ultimi giorni per presentare la propria candidatura, poiché eventuali difficoltà di connessione a Internet potrebbero comportare l'impossibilità di presentare la candidatura entro la scadenza del termine. Una volta scaduto il termine di presentazione non saranno più accettate candidature.

8) Saranno accettate le candidature inviate per posta elettronica a: SANTE-CALL-AGENCIES@ec.europa.eu e conformi alle prescrizioni indicate al punto 3). In linea generale non saranno accettate le candidature inviate per posta o fax, consegnate a mano oppure inviate direttamente all'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

9) Presentando una candidatura, i candidati accettano le procedure e le condizioni descritte nel presente invito e nei documenti cui esso fa riferimento. Nella candidatura i candidati non possono in alcun caso far riferimento a documenti presentati con candidature precedenti (ad esempio non si accettano fotocopie di domande precedenti). La presentazione di informazioni inesatte o false può comportare l'esclusione del candidato.

10) Tutti i candidati che rispondono al presente invito a manifestare interesse saranno informati del risultato della selezione.

Protezione dei dati personali

La Commissione garantisce che i dati personali dei candidati saranno trattati conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ([5]). Questo vale in particolare per quanto riguarda la riservatezza e la sicurezza di tali dati. Per informazioni più dettagliate sulla portata e sugli scopi del trattamento dei dati personali e sui mezzi utilizzati a tal fine nel contesto del presente invito, i candidati possono consultare l'informativa sulla privacy pubblicata sul sito dedicato all'invito a manifestare interesse https://ec.europa.eu/food/efsa/management-board_en.

([5]) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.